

JUNO CONSULTING S.R.L.

					04/000
PROCEDURA	WHISTLE	-BLOWING	AI SENSI DEL	D.LGS.	24/2023



INDICE

1.	SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO3				
2.	Definizioni4				
3.					
4.					
5.					
6.		estione della segnalazione interna			
6	.1.	Verifica preliminare della Segnalazione	7		
6	.2.	Gestione della Segnalazione	8		
6	.3.	Attività di indagine interna	9		
6	.4.	Chiusura della Segnalazione	9		
6	.5.	Comunicazione dei risultati e reportistica	10		
7.	Mi	isure di protezione	10		
7	.1.	Misure di protezione a tutela del Segnalante	10		
7	.2.	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione	11		
8.	Ob	oblighi di riservatezza relativi all'identita' del segnalante	11		
9.	Da	ta Protection	12		
10.	0. Sanzioni				
11.	1. canale di segnalazione esterna13				
12.	2. Informazione e formazione14				



1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica alla JUNO CONSULTING S.R.L. (o la "Società") e ha lo scopo di

implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta

dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo

2023, n. 24 (il "Decreto Whistleblowing") di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone

che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione

delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che disciplina la

protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione

europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente

privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il

quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in

relazione allestesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in

particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto

anchedi quanto previsto dal:

a. Codice Etico di Juno Consulting s.r.l. (di seguito, "Codice Etico"), nella versione pro tempore

vigente;

b. Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Juno Consulting s.r.l. nella versione

pro tempore vigente.



2. **DEFINIZIONI**

"ANAC"

l'Autorità Nazionale Anticorruzione

"Responsabile della gestione della segnalazione interna"

indica il destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

"Decreto 231"

il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed

integrazioni

"Decreto Whistleblowing"

il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

"Destinatario"

indica il Responsabile della gestione della segnalazione interna

come sopra individuato

"Direttiva"

la Direttiva (UE) 2019/1937

"GDPR"

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei

dati)



"Modello 231"

il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal

Decreto 231, adottato dalla Società

"Organismo di Vigilanza o

"OdV"

"Segnalante/i"

l'organismo di vigilanza di Juno Consulting s.r.l. istituito ai sensi del Decreto231

coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali i dipendenti, collaboratori, soci, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed *ex* dipendenti

"Segnalazione

Whistleblowing" o

"Segnalazione"

la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura

"Segnalazione
Whistleblowing Anonima" o

"Segnalazione Anonima"

le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante

"Persona Coinvolta"

la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata



"Soggetti Collegati"

"Facilitatore"

i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e chesono: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contestolavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro della persona Segnalanteche lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (iv) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire

ritorsioni in ragione di detta connessione)



3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblicao dell'ente privato (*i.e.* Juno Consulting s.r.l.), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Juno Consulting s.r.l.,e che consistono in:

- 1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negliilleciti di seguito indicati (le "Segnalazioni 231");
- 2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell'ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel DecretoWhistleblowing;
- 4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato



interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materiadi imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unionenei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La Procedura prende in considerazione - e quindi possono essere oggetto di Segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico di Juno Consulting s.r.l. che non rientrano negli illeciti di cui al Decreto Whistleblowing sopra indicati (le "Segnalazioni Codice Etico")¹.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing un canale di segnalazione interna che consente l'invio di segnalazioni in forma scritta e garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionatanella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione:

Il Segnalante potrà utilizzare il "Modello per la Segnalazione di Condotte Illecite" predisposto dalla JUNO CONSULTING S.R.L. e pubblicato sul sito internet della Società al seguente indirizzo www.junoconsulting.it

Il "Modello per la Segnalazione di Condotte Illecite" potrà quindi essere inviato con le seguenti modalità:

- mediante invio all'indirizzo di posta *odv@junoconsulting.it*, previa scannerizzazione;
- A mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata all'ODV recante la seguente dicitura:

JUNO consulting s.r.l.

¹ Sebbene le Segnalazioni Codice Etico non rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing – al fine di rendere più omogeneo il processo interno di segnalazione (per tutte le tipologie di segnalazioni previste dal sistema di controllo interno di Juno Consulting s.r.l.) e nell'ottica di maggior tutela dei Segnalanti – la Procedura prende in considerazione anche tale tipologia di segnalazione, operando le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "Violazioni".



"Riservata personale".

- a mezzo consegna a mano presso la segreteria della Società, in busta chiusa, indirizzata all'ODV

recante la seguente dicitura:"Riservata personale"

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

A questo proposito, si segnala la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il

Responsabile della Gestione della Segnalazione durante la gestione della Segnalazione Anonima,

potendo fornire chiarimenti e/ointegrazioni documentali.

Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima

potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il

Responsabile della gestione della segnalazione interna e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della

Segnalazione stessa.

5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni l'Organismo di Vigilanza

Monocratico, essendo un professionista adeguatamente formato al riguardo (il "Responsabile della

gestione della segnalazione interna").

¹ Sebbene le Segnalazioni Codice Etico non rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing – al fine di rendere più omogeneo il processo interno di segnalazione (per tutte le tipologie di segnalazioni previste dal sistema di controllo interno di Juno Consulting s.r.l.) e nell'ottica di maggior tutela dei Segnalanti – la Procedura prende in considerazione anche tale tipologia di segnalazione, operando le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le "Violazioni".



6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1. Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Responsabile della gestione della segnalazione interna:

- a. rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anchecon il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c. archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione nonappropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso dellaSegnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Responsabile della gestione della segnalazione interna ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 6.2. dellapresente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

- d. laddove la Segnalazione non sia archiviata, provvede a verificare se la Segnalazione sia o meno qualificabile come una Segnalazione 231 o come una Segnalazione Codice Etico;
- e. prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto

diverso dal Responsabile della gestione della segnalazione interna deve essere trasmessa

immediatamente (entro sette giorni) al Responsabile della gestione della segnalazione interna,

dandone contestuale notizia al Segnalante.

6.2. <u>Gestione della Segnalazione</u>

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente

Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Responsabile della gestione della segnalazione interna

svolge le seguenti attività:

a. mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo

integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o

documenti;

b. fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;

c. fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento

della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine

dei settegiorni dalla presentazione della Segnalazione.

Anche in relazione alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico, il Responsabile della

gestione della segnalazione interna esercita le attività di cui sopra.

Il Responsabile della gestione della segnalazione interna ha facoltà di richiedere il supporto di

funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti

dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Responsabile della gestione della segnalazione interna ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti

e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della

Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui

il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate per il tempo necessario al

trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazionedell'esito

JUNO consulting s.r.l.

www.iunoconsulting.it

finale del processo di gestione della Segnalazione.

6.3. Attività di indagine interna

Il Responsabile della gestione della segnalazione interna al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie siadirettamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società anche in relazione alle

Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice Etico.

Il Responsabile della gestione della segnalazione interna creerà un dossier per ciascun caso, nel

quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

6.4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una

simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Responsabile della gestione della segnalazione interna anche con riferimento alle Segnalazioni 231 e alle Segnalazioni Codice

Etico potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona

Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile

e del Modello 231;

2. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un

procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle

quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla

infondatezza della stessa Segnalazione;

3. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action

plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il

monitoraggio della sua attuazione.



6.5. <u>Comunicazione dei risultati e reportistica</u>

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche

svolte edi provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una

relazione, inviata da parte del Responsabile della gestione della segnalazione interna, con cadenza

semestrale, al Comitato Controllo e Rischi della Società, laddove istituito.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV, nell'ambito del reporting periodico previsto dal Modello 231,

fornisce all'organo amministrativo della Società, con cadenza semestrale, un'informativa delle

Segnalazioni 231 e delle Segnalazioni Codice Etico pervenute e non archiviate, contenente gli esiti delle

analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari da parte della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto

Whistleblowing.

7. MISURE DI PROTEZIONE

7.1. <u>Misure di protezione a tutela del Segnalante</u>

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale

del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie

di reatoe salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1.

e al Par. 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei

Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;

- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da

parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle

modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona

Coinvolta;

- protezione dalle ritorsioni, che comprende:

o la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a

seguito di una segnalazione;



- la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valereanche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto² o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se
 - al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessafosse necessaria per svelare la Violazione; e
 - o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 10).

7.2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

² Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa. Il presente Par. 7 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico, per le quali trovano inveceapplicazione le previsioni di cui Codice Etico adottato da Juno Consulting s.r.l., nella versione *pro tempore*.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalanteè stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tracui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati aisensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

nel procedimento l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui penale → all'art. 329 c.p.p.

nel procedimento disciplinare → a) l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori

rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla

Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante siaindispensabile

per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del

procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del

Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso

al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della

rivelazione dei dati riservati.

9. DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle

Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne,

individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato

agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla

protezionedei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato

tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata,

la natura e lafinalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi

e i diritti del titolaredel trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura

devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29

e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt.

13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia

la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati

(con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa

derivare unpregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo

2-undecies del

Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla

normativain materia di segnalazione di condotte illecite.

L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere

esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi

da parte degliorganismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli

individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione

societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non

sonoraccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

10. SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle

seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in

relazione aSegnalazioni;

- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;

- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto

Whistleblowing;

mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal

Decreto

Whistleblowing;

mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle

segnalazioni omancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;

JUNO consulting s.r.l.

- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave³.

Il presente Par. 10 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico, per le quali trovano invece applicazione le previsioni di cui al Codice Etico adottato da Juno Consulting s.r.l., nella versione *pro tempore*.

11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sitodell'ANAC delle seguenti violazioni:

- 1. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- 3. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato

³ Ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, nel caso *sub (ii)* è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi

il cui fine èottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa

applicabile in materiadi imposta sulle società;

4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti

dell'Unionenei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;

· il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la

stessanon ha avuto seguito;

- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna

tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito

ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

· il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire

un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si

prega difare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

Il presente Par. 11 non trova applicazione nei casi di Segnalazioni Codice Etico.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente

visibilinei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla

presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in

materia di compliance.

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblower)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza nelle attività della Società sono invitati ad utilizzare questo modello al fine di fornire le necessarie informazioni per la verifica all'organismo di vigilanza organo di cui la società si è dotata in relazione a quanto previsto dal d.lgs 231/2001.

Si rammenta che il d.lgs 10 marzo 2023 n. 24 e prima la L. 179/2017 tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.

In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), prevedono che:

- l'ente ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dall'articolo 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

La segnalazione va inviata all'Organismo di Vigilanza e può essere presentata alternativamente:

- mediante invio all'indirizzo di posta *odv@junoconsulting.it*, previa scannerizzazione;
- A mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata all'ODV recante la seguente dicitura: "Riservata personale".
- a mezzo consegna a mano presso la segreteria della Società, in busta chiusa, indirizzata all'ODV recante la seguente dicitura: "Riservata personale"

Le informazioni ricevute saranno trattate con la massima riservatezza rispetto al segnalante ed alle persone oggetto della segnalazione. Non sono previste modalità di criptazione ma la gestione delle comunicazioni è riservata esclusivamente all'Organismo di Vigilanza che è tenuto ad agire nel massimo di riservatezza come previsto dal decreto.

Cognome e nome del segnalante	
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	

Ritengo che le azioni od omissioni Commesse o tentate siano:	□- penalmente rilevanti □- poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; □- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico □- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione
	□- altro (specificare):
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	
Evento)	

Autore/i del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza	
del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Eventuali allegati a sostegno della	
segnalazione	
	_ .
Luogo, data	Firma